



COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA
Piazzale donatori del sangue – 30020 MEOLO - Tel. 0421-1670760
C.F. 93001510575 – P.I.00671710275 – P.E.C.: comune.meolo.ve@pecveneto.it

Meolo, 30.12.2022

ORDINANZA N. 55/2022

Oggetto: LIMITAZIONI ALL'ACCENSIONE DI FALO' TRADIZIONALI NEL MESE DI GENNAIO 2023

IL SINDACO

Considerato che in varie località del Veneto, compreso il nostro territorio comunale, in occasione delle festività dell'Epifania è tradizione accendere dei falò denominati “Pan e vin”, quale forma di aggregazione e condivisione della popolazione;

Rilevato che tale evento, che rappresenta una tradizione popolare molto sentita nel Veneto orientale, non può essere reputato come una pratica abitudinaria ma come evento straordinario “tradizionale” locale, nel quale cittadini singoli e gruppi organizzano ogni anno l'accensione di falò;

Ritenuto di dover riconoscere valore ed importanza a tali eventi, significativi per la vita sociale, culturale e religiosa del nostro Comune;

Rammentato tuttavia che in questi giorni l'ARPA Veneto ha comunicato che, in questo Comune, è mantenuto il livello di allerta 1 per il PM10, secondo quanto previsto dall'“Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, come integrato dalle DGRV n. 238/2021 e n. 1089/2021;

Vista la D.G.R.V. n. 1500/2018, che dà la facoltà ai Sindaci di graduare l'attuazione delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico, anche con riferimento alle specificità territoriali e socio-economiche del contesto locale;

Ritenuto, pertanto che la tradizione dei Falò dell'Epifania possa rappresentare una tipica eccezione alle limitazioni derivanti dal raggiungimento del livello di allerta 1 per il PM10;

Ritenuto, comunque, di circoscrivere tale eccezione limitando a n. 10 (oltre ai due “pan e vin” di Losson della battaglia e Marteggia, che sono già stati autorizzati con D.G.C. n. 104 del 17.11.2022, avente ad oggetto “Organizzazione manifestazioni natalizie 2022”) il numero massimo di falò che potranno essere complessivamente accesi nel mese di gennaio 2023, permanendo, nel territorio comunale, il livello di allerta 1 riferito all'ultimo bollettino ARPAV;

Ritenuto di stabilire:

- che coloro che intendono accendere il falò tradizionale in ambito privato/familiare debbano presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, via PEC ([all'indirizzo comune.meolo.ve@pecveneto.it](mailto:comune.meolo.ve@pecveneto.it)) o mail (meolo@comune.meolo.ve.it) o a mano, entro le ore 12.00 di martedì 3 gennaio 2023, una specifica comunicazione, utilizzando il modulo predisposto dal Comune, debitamente compilato in ogni parte e firmato;
- che nell'accettazione delle comunicazioni venga data priorità a data e ora di presentazione delle stesse;
- che, al di fuori dei falò espressamente acconsentiti dal Comune, mediante apposita successiva comunicazione, rimane vietata l'accensione all'aperto di qualsiasi altro fuoco;
- che nessun falò potrà essere acceso nel caso venga raggiunto il livello di allerta 2. Per tale motivo i presentatori delle comunicazioni, prima dell'accensione del falò, dovranno autonomamente verificare, il giorno 4 gennaio 2023, il livello di allerta pubblicato da ARPAV al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”;

- il Regolamento comunale di Polizia Rurale;
- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- il Regolamento di Polizia Locale;
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare il comma 3 dell’art. 50;

ORDINA

Per quanto motivato in premessa, che nel territorio del Comune di Meolo, **nell’intero mese di gennaio 2023**, vengano rispettate le seguenti disposizioni:

1. limitare a n. 10 (oltre ai due “pan e vin” di Losson della Battaglia e Marteggia, che sono già stati autorizzati) il numero massimo complessivo di falò tradizionali in ambito privato/familiare;
2. al di fuori dei falò di cui al precedente punto 1, è vietata l’accensione all’aperto di qualsiasi altro fuoco;
3. l’accensione dei falò dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge, con la garanzia della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente, evitando ogni danno a persone o cose;
4. dovrà essere inoltrata al Comune, via PEC (all’indirizzo comune.meolo.ve@pecveneto.it) o mail (meolo@comune.meolo.ve.it) o a mano, entro le ore 12.00 di martedì 3 gennaio 2023, apposta comunicazione per accensione del “Falò tradizionale”, redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali competenti;
5. nessun falò potrà essere acceso se non espressamente accettato dal Comune;
6. nell’accettazione delle comunicazioni verrà data priorità a data e ora di presentazione delle stesse;
7. sarà vietata l’accensione dei falò in presenza di vento forte e in caso di allerta di livello 2 per PM10 segnalata dall’ARPAV entro il 4 gennaio 2023;

DISPONE

- di demandare al competente Responsabile di Settore la definizione delle modalità di raccolta e selezione delle comunicazioni/domande di accensione dei falò, ivi compresa la relativa modulistica;
- di prescrivere che i presentatori delle comunicazioni, prima dell’accensione del falò, dovranno verificare il livello di allerta pubblicato da ARPAV al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

AVVERTE

- il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di condizioni atmosferiche non idonee all’accensione di falò. Al raggiungimento dei livelli di allerta 2 per PM10 comunicati da ARPAV ai Comuni interessati, si provvederà alla loro pubblicizzazione, per informare la cittadinanza e in particolare i titolari delle comunicazioni nel frattempo pervenute, che le stesse s’intenderanno automaticamente prive di efficacia;
- sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine;

SANZIONI

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all’aperto senza aver prodotto nei termini la preventiva comunicazione ed averne ricevuto la formale accettazione da parte del Comune è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, fatto salvo che la violazione non costituisca reato e fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale;

Chiunque violi gli impegni e le prescrizioni contenute nella comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 da € 25,00 a € 500,00 per singola disposizione.

DISPONE

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nel sito web ufficiale del Comune di Meolo e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità;
- il presente provvedimento viene trasmesso: al Comando di Polizia Locale; all'Ufficio Ambiente Comunale; alla Stazione dei Carabinieri di Meolo; alla Prefettura di Venezia.

INFORMA

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Il Sindaco
ing. Daniele Pavan
(documento firmato digitalmente)